

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale, | Presidente |
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Dario Casa | Membro supplente designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda diretta ad ottenere la concessione di un mutuo di durata venticinquennale di € 45.000,00, garantito da ipoteca, e chiede di essere risarcito del danno subito.

Dalla documentazione prodotta si evince:

- che a carico dell'esponente esisteva una esposizione debitoria, il cui ammontare era stato tuttavia sensibilmente ridotto (da € 382.000,00 a € 131.000,00), con conseguente restrizione delle iscrizioni ipotecarie preesistenti;
- che la domanda, presentata non prima del 27 aprile 2009 e presumibilmente i primi giorni del successivo mese di maggio 2009, è stata respinta dalla Banca il 15 giugno 2009.

La Banca si oppone all'accoglimento del ricorso deducendo che *“le caratteristiche della pratica non rispettano i criteri stabiliti dalle ... procedure di credito”* e che, comunque, *“l'esercizio della discrezionalità connessa alla valutazione delle richieste di mutuo è prerogativa insindacabile dell'ente al quale la domanda è proposta”* nel rispetto di *“principi di prudenza”* e *“delle normative di settore”*.

DIRITTO

Un obbligo generale di far credito è certamente estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività deve ispirarsi ai principi di una *“sana e prudente gestione”* e deve essere esercitata avendo riguardo *“alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario”* (arg. ex art. 5, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

L’inesistenza di un obbligo siffatto non esclude tuttavia la possibilità di riconoscere che, in determinate ipotesi, il mancato accoglimento della richiesta di credito possa essere fonte di responsabilità per le banche. Esse sono, infatti, tenute ad improntare le proprie relazioni d’affari *“a criteri di buona fede e correttezza”*, secondo quanto puntualizzato dalle *“Disposizioni”* emanate dalla Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in vigore all’epoca dei fatti di causa (Istruzioni di vigilanza, 9° agg., 25 luglio 2003, Tit.X, Cap. I, Sez. I, § 1.2), ora sostituite dalle Disposizioni emanate il 29 luglio 2009, (ivi, Sez. I, Premessa, § 1.3) che, come già puntualizzato da questo Collegio (dec. 8 febbraio 2010, n. 21), costituiscono specificazione dei principi enunciati, in via più generale, dal codice civile.

Non vi è quindi dubbio che la mancata erogazione del credito, senza alcun plausibile motivo, dopo aver ingenerato nel cliente il ragionevole affidamento sull’esito positivo della trattativa esponga la Banca a responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.

La ricorrenza di tali presupposti non è stata però provata dal ricorrente. La stessa pretesa risarcitoria è stata formulata, in modo del tutto generico, in misura corrispondente all’ammontare del mutuo richiesto.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE